

STATUTO DELL'ISTITUTO ITALIANO DI PALEONTOLOGIA UMANA

Scopi, Attività, Durata, Sede

Art. 1

L'"Istituto Italiano di Paleontologia Umana" (da ora in avanti denominato come Istituto), eretto in Ente Morale con Regio Decreto 23 ottobre 1927 n. 2165, non ha scopo di lucro, ha funzione di centro di riferimento, coordinamento, promozione e sviluppo per tutto ciò che riguarda lo studio e la ricerca nel campo della Storia Naturale del Genere Homo, intesa (qui e in seguito) come l'insieme e l'integrazione delle discipline scientifiche che concorrono alle conoscenze geologiche, paleoecologiche, paleobiologiche, paleoantropologiche e archeologico-preistoriche del Quaternario.

Art. 2

L'Istituto raggiunge i suoi scopi progettando, promuovendo, organizzando ed effettuando ricerche sul territorio e analisi di laboratorio, conservando e valorizzando collezioni di studio e reperti, coadiuvando le Autorità preposte nella difesa del patrimonio nazionale con riferimento alla Paleontologia Umana.

Art. 2 bis

L'Istituto e i suoi Soci si impegnano a tutelare, valorizzare e ricordare in ogni forma e con ogni mezzo la memoria, la storia, i reperti provenienti dalle ricerche scientifiche in ambito preistorico, paleontologico e archeologico svolte dall'Istituto e dai suoi membri su tutto il territorio nazionale.

In particolare l'Istituto:

- a) Promuove la ricerca, gli studi e il progresso delle conoscenze per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio antropologico, archeologico e paleontologico del Quaternario;
- b) Partecipa e organizza attività scientifiche, di scavo, di restauro, conservazione e studio dei reperti;
- c) Organizza e patrocina congressi, convegni, conferenze, manifestazioni scientifiche in genere;
- d) Esercita la formazione didattica, educativa e professionale;
- e) Sviluppa l'interazione con università, enti di ricerca pubblici e non, enti pubblici o privati ed imprese anche mediante progetti di ricerca, convenzioni e protocolli d'intesa;
- f) Collabora con istituzioni nazionali ed internazionali per lo sviluppo e la diffusione della cultura scientifica;
- g) Elabora e sostiene progetti di ricerca nei propri ambiti di studio a livello nazionale e internazionale;
- h) Assegna borse di studio o altre forme economiche per il sostegno alla ricerca nei settori in cui opera;
- i) Pubblica direttamente o tramite terzi e/o promuove la pubblicazione di riviste, atti, periodici, monografie, articoli, studi e ricerche in genere, inerenti al settore in cui opera;

i) Favorisce la comunicazione fra le diverse discipline operanti nel settore o che svolgono attività connesse.

L'Istituto, al fine di perseguire i propri scopi statutari, può avvalersi dell'attività di personale autonomo e/o di personale dipendente, anche tra gli associati.

Art. 3

La durata dell'Istituto è a tempo indeterminato.

Art. 4

L'Istituto ha sede legale in Anagni (FR). Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi distaccate sia in Italia che all'Estero.

Patrimonio

Art. 5

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Istituto e da quelli che lo diverranno;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti dagli avanzi di gestione.

Art. 6

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

- a) dalle quote di ammissione e dalle quote annuali fissate dal Consiglio Direttivo;
- b) dagli avanzi di gestione derivanti da manifestazioni, eventi, corsi di formazione, stage, visite culturali e didattiche, utilizzo di spazi, attrezzature e servizi connessi anche in forma digitale con la fruizione del patrimonio dell'Istituto per motivi di studio, ricerca, formazione o didattica.
- c) da erogazioni, donazioni, lasciti e contributi, sia da privati che da organizzazioni, enti e comitati pubblici e privati;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 7

L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio d'esercizio o rendiconto da sottoporre all'Assemblea Generale dei soci. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Istituto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Soci

Art. 8

Possono essere soci dell'Istituto tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano competenza o abbiano acquisito benemerienze

nei campi di studio dell'Istituto e che ne condividano gli scopi.

Art. 9

Le modalità di ammissione e i requisiti minimi per accedere a socio dell'Istituto sono definiti dal Consiglio Direttivo, sono descritti nel Regolamento e possono essere modificate su richiesta del Consiglio Direttivo e dalla maggioranza relativa dei soci Effettivi e Onorari nel corso dell'Assemblea Generale dei Soci. All'atto dell'ammissione i nuovi soci sono tenuti a versare l'eventuale quota di ammissione e quota annuale associativa stabilite dal Consiglio Direttivo. La qualifica di socio non è temporanea e tutti i soci effettivi in regola con le quote associative e gli onorari hanno uguale diritto di voto. L'eventuale quota associativa ed eventuali altri contributi non possono essere trasmessi se non per trasferimento mortis causa; è esclusa la rivalutabilità della quota sociale.

Art. 10

I soci si suddividono in Effettivi, Onorari, Sostenitori e Volontari. I soci Effettivi sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.

- a) sono soci Effettivi le persone fisiche e giuridiche che corrispondano ai requisiti enunciati nel precedente art.8;
- b) sono soci Onorari le persone fisiche nominate dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea per riconosciuto prestigio e competenza nel settore o che si sono distinti in ambito scientifico in modo particolare nell'ambito dell'Istituto.
- c) sono soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche che partecipino anche una tantum, con un congruo contributo materiale o economico o di servizio, al raggiungimento degli scopi sociali;
- d) sono soci Volontari le persone fisiche che intendono perseguire gli scopi dell'Istituto partecipando in prima persona alle attività culturali e prestando la propria opera in modo spontaneo, gratuito e senza fine di lucro.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo esamina le domande di ammissione sulla base dei criteri selettivi espressi nell'Art.9.

All'atto dell'ammissione i nuovi soci sono tenuti a versare la quota di ammissione e la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di voto all'Assemblea Generale i soli soci Onorari e i soci Effettivi, che non si trovino in morosità con la quota associativa annuale.

Art. 12

La qualità di socio si perde mortis causa, per dimissioni, morosità, indegnità.

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Consiglio

Direttivo che ne prende atto.

La decadenza dalla qualifica di socio per morosità si ha quando, per tre anni consecutivi, il socio non corrisponde la quota associativa.

L'indegnità è sancita per iscritto dal Consiglio Direttivo nel caso di comportamento del socio difforme dagli scopi sociali o tale, comunque, da portare pregiudizio scientifico, danno morale o materiale all'Istituto; l'Assemblea Generale deve ratificare la decadenza per indegnità.

Organi

Art.13

Sono organi dell'Istituto:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore unico.

In aggiunta agli organi dell'Istituto, opera la Segreteria Amministrativa che coadiuva il Consiglio Direttivo nella gestione organizzativa e amministrativa di tutte le attività e il Responsabile di sede, che organizza e gestisce le attività in sede. Tutte le cariche, se rivestite da soci, sono a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni o per assolvere a specifici incarichi.

Assemblea Generale

Art.14

L'Assemblea Generale dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo o quando ne facciano richiesta scritta i soci rappresentanti almeno i 2/3 dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea Generale dei soci si riunisce almeno una volta l'anno, anche in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario precedente, per l'approvazione del bilancio d'esercizio o rendiconto, su convocazione del Consiglio Direttivo.

La convocazione avviene per posta elettronica, con un preavviso di almeno sette (7) giorni precedenti la riunione e deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora in cui si terrà la riunione. Il recapito cui inviare la convocazione è quello risultante dal libro soci.

Ogni socio può essere latore al massimo di due deleghe.

Art.15

L'Assemblea Generale dei soci si riunisce in via ordinaria per deliberare:

- a) sul bilancio d'esercizio o rendiconto;
- b) sugli indirizzi e le direttive generali dell'Istituto;
- c) sulla nomina del Presidente, del Consiglio Direttivo e del

Collegio dei revisori o Revisore Unico;

d) sull'approvazione del Regolamento e delle modifiche al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo;

e) su quanto sottoposto alla sua approvazione dallo Statuto o dal Regolamento.

L'Assemblea Generale dei soci delibera in via ordinaria a maggioranza semplice dei presenti.

Art.16

L'Assemblea Generale dei soci si riunisce in via straordinaria per deliberare:

a) sulle modifiche dello Statuto;

b) sullo scioglimento dell'Istituto e la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea Generale dei soci delibera in via straordinaria con la presenza anche per delega di almeno la metà dei soci e con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea Generale dei soci riunita in seduta straordinaria, deve essere convocata alla presenza di un notaio che redigerà il verbale della seduta.

Art.17

L'Assemblea Generale dei soci è presieduta dal Presidente, in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente ed in caso di impedimento di quest'ultimo dal Consigliere più anziano per età. La Segreteria redige il verbale delle sedute e ne dà pubblicità tramite i canali istituzionali e, comunque, tenendone una copia a disposizione per i soci presso la sede sociale.

Presidente

Art.18

L'Istituto è presieduto e rappresentato da un Presidente, scelto fra i soci Onorari e Effettivi che non si trovano in stato di morosità, eletto e nominato dall'Assemblea Generale. Il Presidente dura in carica un quadriennio ed è rieleggibile.

Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio dell'Istituto;

b) ha la firma dell'Istituto;

c) presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale, di cui cura l'esecuzione delle delibere;

d) indica l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;

e) vigila sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;

f) dispone quanto occorre per l'ordinato funzionamento dell'Istituto.

Art.19

Qualora il Presidente, per un qualsiasi motivo, cessi dal suo ufficio o sia impedito ad adempiervi, le sue funzioni sono assunte a tutti gli effetti dal Vice-Presidente.

Consiglio Direttivo

Art.20

Il Consiglio Direttivo è composto di otto membri più il Presidente, scelti fra i soci Onorari e Effettivi che non si trovano in stato di morosità, ed è eletto e nominato dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un quadriennio ed è rieleggibile.

Nel caso in cui uno dei membri del Consiglio Direttivo - ad esclusione del Presidente - venga a mancare può essere sostituito da un socio che venga nominato per cooptazione dal Consiglio Direttivo stesso e dura in carica fino a scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha cooptato; la nomina deve essere ratificata nella prima riunione successiva dall'Assemblea Generale dei soci.

Art.21

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio direttivo definisce e concorda i compiti specifici per ciascun membro, delegandone parte delle proprie funzioni ad uno o più consiglieri e fissandone le attribuzioni e i limiti.

Art.22

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne fanno richiesta almeno tre componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, comunque, una volta all'anno per deliberare sulla predisposizione del bilancio d'esercizio o rendiconto. È ammessa la presenza anche in via telematica.

La convocazione avviene per posta elettronica e deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora in cui si terrà la riunione.

Art.23

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente ed in caso di impedimento di entrambi dal consigliere più anziano per età.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente (o di chi ne fa le veci).

Art.24

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Istituto, senza alcuna limitazione nel rispetto delle disposizioni di Statuto e Regolamento.

Art. 25

Il Vice - Presidente fa le veci del Presidente tutte le volte che questi è impedito dallo svolgere le proprie funzioni.

Art. 26

Il Segretario coadiuva il Presidente nella ordinaria amministrazione e gestione dell'Istituto, secondo le direttive degli organi statutari.

Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei soci.

Art. 27

Il Tesoriere gestisce il patrimonio secondo le indicazioni e previa approvazione del Consiglio Direttivo; ha diritto di firma e rappresentanza per i rapporti economici, bancari e patrimoniali, disgiuntamente dal Presidente nel caso in cui il Consiglio Direttivo decida di delegargli tale funzione.

Presenta, durante l'Assemblea Generale dei soci, il bilancio consuntivo e quello preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo e corredati del parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico

Art. 28

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi o da un Revisore unico, scelti fra i soci e non; in quest'ultimo caso dovrà trattarsi di persone iscritte al Registro dei revisori contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico è eletto e nominato dall'Assemblea Generale dei soci, dura in carica un quadriennio ed è rieleggibile.

Art. 29

Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico si riunisce almeno una volta l'anno.

Delle proprie riunioni dà evidenza redigendone verbali.

Art. 30

Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico vigila sull'amministrazione, può partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo quando richiesto dal Presidente, rilascia pareri quando richiesti dal Consiglio Direttivo, redige una relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio o rendiconto, predisposti dal Consiglio Direttivo e riferisce in merito all'Assemblea Generale dei soci.

Modifiche statutarie

Art. 31

Qualsiasi modifica al presente Statuto dovrà essere approvata, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Generale, riunita in seduta straordinaria, secondo le modalità previste nel

precedente articolo 14 (quattordici).

Le modifiche possono anche essere proposte da tanti soci rappresentanti 1/5 (un quinto) del totale dei soci Onorari e Effettivi in regola con la quota associativa annuale.

Scioglimento

Art. 32

Lo scioglimento dell'Istituto deve essere sancito, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Generale dei soci, riunita in seduta straordinaria secondo le modalità previste nel precedente articolo 16, ma con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il patrimonio, dedotte le passività sarà devoluto ad altri organismi che svolgono un'attività affine e senza scopo di lucro o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Norma di rinvio

Art. 33

Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile, alle leggi speciali applicabili e ad eventuali regolamenti interni.

FIRMATO: STEFANO GRIMALDI - PAOLA DI ROSA NOTAIO (I.S.)

Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge, composta di tre fogli per otto facciate oltre la presente e di un allegato, che si rilascia per gli usi consentiti.